

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 18 marzo 2024, n. 107

ID_6660. Pratica SUAP 17857- PSR Puglia 2014/2020 M4 - SM 4.1 - Op. 4.1.B - "Impianto di un oliveto da olio sesto di impianto 5 x 5". Comune di Laterza (TA) - Proponente: Ditta COLACICCO Salvatore. Valutazione di incidenza ambientale, livello I "fase di screening". (Fasc. 3563).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4-02-1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28-07-98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18-06-2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14-03-2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8-4-2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26-04-2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "Coordinamento VINCA";

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la Determina n. 7 del 01-09-2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;

VISTA la D.G.R. del 3-7-2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05-10-2023 avente oggetto “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali al dott. Giuseppe Angelini e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4-12-2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

VISTA la nota provvedimento prot. n. 0035633/2024 del 22-01-2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio”;

VISTA la DGR n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

VISTA la Determina n. 1 del 26/02/2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui l’Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC “Area delle Gravine” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la D.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2435, con cui è stato approvato il Piano di gestione del SIC Area delle Gravine;
- la L.R. 18/2005 “Istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine”, così come modificata dalla L.R. 21 aprile 2011 n. 6 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18”;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
- la DGR n. 2442 del 21-12-2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10-08- 2018 (BURP n. 106 del 13-08-2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25-02-2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;

- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28-12-2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18-10-2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”.

PREMESSO che:

- con istanza acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15459 e 089/15461 del 18-09-2023, la Ditta Colacicco Salvatore, per il tramite del Suap del Comune di Laterza, trasmetteva richiesta di avvio del procedimento di *screening* ex art. 5 del DPR 357/97 e smi in merito al progetto emarginato in epigrafe, allegando la seguente documentazione tecnico- amministrativa:
 1. format di screening;
 2. dichiarazione tecnico;
 3. cronoprogramma;
 4. dichiarazione P.P.T.R.;
 5. relazione tecnica;
 6. domanda di parere;
 7. ortofoto;
 8. documento di identità istante;
- con nota prot. n. 23303 del 27-11-2023, acclarata in pari data al prot. di questa Sezione n. 089/20252, Il SUAP del Comune di Laterza, per conto della Ditta proponente, sollecitava il rilascio del parere da parte di questo Servizio;
- con nota prot. n. AOO_089/20726 del 01-12-2023, sulla scorta di una preliminare disamina condotta sulla documentazione a corredo dell’istanza pervenuta, questo Servizio comunicava la necessità di fornire le seguenti integrazioni:
 1. attestazione del pagamento degli oneri istruttori adeguati alle tariffe di cui all’allegato E alla LR 26/2022;
 2. evidenza dell’istanza avanzata nell’ambito della SM4.1B del PSR Puglia ovvero relativa autodichiarazione resa nei termini di Legge da parte del proponente e tecnico incaricato;
 3. localizzazione dell’area di intervento in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N.

Inoltre, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza, recepite con DGR 1515/2021, si invitava la Provincia di Taranto, in qualità di Ente Gestore del PNR “Terra delle Gravine”, competente a rendere il sentito endoprocedimentale per gli interventi ricadenti nella ZSC “Area delle Gravine”, all’emissione del parere di competenza;

- con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 089/22046 del 27-12-2023, la Ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 2296/2024 del 18-01-2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 50361 del 30-01-24, la Provincia di Taranto, al fine del prosieguo istruttorio per il rilascio del Nulla osta ai sensi della LR 18/2005, richiedeva integrazione amministrativa alla Ditta Proponente;
- con nota prot. n. 9188/2024 del 05-03-2024, acclarata al protocollo della Regione Puglia al prot. n. 125205 del 11-03-24, la Provincia di Taranto, acquisite le integrazioni di cui alla prefata nota da parte della Ditta proponente, trasmetteva Nulla osta ex art. 11 LR 18/2005 comprensivo del parere di VINCA.

DATO ATTO che la Ditta proponente ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR 2014/2020, Misura 4, Sottomisura 4.1, operazione B, come si evince dalla documentazione agli atti, e pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un oliveto su una superficie di 2,00 Ha di proprietà della Ditta proponente, attualmente utilizzata a seminativo. L'oliveto sarà realizzato con sesto di impianto di 5 x 5 m e densità di 400 piante/Ha.

Nello specifico, la realizzazione dell'oliveto prevede la sistemazione e preparazione del terreno, concimazione di fondo e messa a dimora di n. 400 piante ad ettaro, CV Leccino.

Si riporta di seguito uno stralcio dell'elaborato "Allegato 5. Relazione tecnica-oliveto" (pg. 4) relativo agli interventi previsti: "[...] Tale scelta progettuale è stata fatta per motivi economici, ossia per aumentare la redditività aziendale. Infatti, l'azienda in oggetto ha intenzione di creare una filiera corta olivicola realizzando un Frantoio nel comune di Laterza e per tanto vuole aumentare la sua superficie olivetata. Trattasi di interventi che non riguardano l'assetto geologico ed idrogeologico del terreno e non sono rilevanti sull'aspetto architettonico degli immobili circostanti. Tuttavia, le operazioni annuali per mantenere un buono stato produttivo dell'oliveto sono n. 3 arature annue con profondità tra 10-20 cm, n. 1 o 2 trattamenti fitosanitari e operazioni di potatura."

La messa a dimora delle piante di olivo prevede la realizzazione di piccole buche (vaso 20-24), come riportato nel Format Vinca agli atti della Sezione.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'area di intervento è collocata in zona agricola catastalmente allibrata al FM 126, p.lla 17 del Comune di Laterza.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):

6.1.2- Componenti idrologiche

- UCP – Aree soggette a vincolo idrologico

6.2.1 – Componenti botanico – vegetazionali

- UCP – Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 – Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- BP – Parchi e riserve
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica

6.3.1 Componenti dei valori percettivi

- UCP – Coni visuali

Ambito di paesaggio: *Arco Jonico Tarantino*

Figura territoriale: *Il paesaggio delle gravine*

L'area d'intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, nonché nel PNR Terra delle Gravine.

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che l'area di intervento non intercetta direttamente alcun habitat di valore conservazionistico, ma è prossima all'habitat codice 9250 "*Querceti a Quercus trojana*".

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in cui ricade l'area d'intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: *Ruscus aculeatus* L., *Selaginella denticulata* (L.) Spring, *Stipa austroitalica* Martinovský; la seguente specie di invertebrati terrestri: *Erannis ankeraria*, *Melanargia arge*; le seguenti specie di anfibi: *Lissotriton italicus*, *Pelophylax lessonae/esculentus* complex; le seguenti specie di rettili: *Coronella austriaca*, *Cyrtopodion kotschyi*, *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis lineatus*, *Zamenis situla*; le seguenti specie di mammiferi: *Canis lupus*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Tadarida teniotis*; le seguenti specie di uccelli: *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Ciconia nigra*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco naumanni*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Melanocorypha calandra*, *Milvus milvus*, *Saxicola torquatus*, *Sylvia undata*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*.

Si richiamano le seguenti misure di conservazione individuate per la ZSC/ZPS in argomento, così come riportate dalla D.G.R. n. 2435/2009:

Art. 2. Accesso:

1. *L'accesso al SIC-ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.*
2. *L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC-ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale.*
3. *Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.*

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. *La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC-ZPS è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.*

Articolo 5 – Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. *All'interno del SIC-ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 21, commi 4 e 6, e all'art. 23, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.*

Articolo 10 – Tutela della fauna

1. *Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito:*
 - a. *distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;*
 - b. *prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche di cui all'Allegato II al presente regolamento.*

6. *Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.*
7. *Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.*

Articolo 11 – Tutela della flora

1. *Le specie vegetali protette presenti nel SIC-ZPS sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente di Gestione perché adottati tutti i provvedimenti necessari.*
2. *Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.*
4. *Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle gravine. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.*
5. *I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.*
7. *Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.*

Articolo 12 – Tutela degli habitat

1. *All'interno del SIC-ZPS non è consentito:*
 - a. *trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;*
 - b. *cambiare la destinazione d'uso culturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;*
 - c. *effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;*
 - d. *tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente di Gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;*
 - e. *utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).*

Articolo 13 – Tutela del suolo

1. *Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC-ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.*

Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. *Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC-ZPS ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.*

2. *Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC-ZPS devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali: c) nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche.*

Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche

1. *Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.*
2. *Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC-ZPS non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.*
3. *Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.*
5. *Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Ente di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Ente di Gestione.*
6. *L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.*
7. *Non è consentito bruciare rifiuti derivanti dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.*
8. *La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC-ZPS va effettuata tra luglio e settembre.*
9. *Non è consentito estirpare nel SIC-ZPS esemplari di Quercus spp. isolati o in gruppi, la vegetazione spontanea annessa a specchie e a muretti a secco e la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali, salvo deroghe dell'Ente di Gestione.*
10. *Le aziende agricole produttrici di colture arboree, ortive ed erbacee e i tecnici del settore presenti nel SIC-ZPS sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione 136 della Regione Puglia n. 152 dell'8 aprile 2008, pubblicata in BURP n. 71 del 5 maggio 2008 e s.m.i.*
11. *Nel SIC-ZPS l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:*
 - a. *in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde);*
 - b. *su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti.*

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

PRESO ATTO che la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 9188/2024 del 05-03- 2024, ha rilasciato Nulla Osta ai sensi all'art. 11 della L.R. 18/2005 e smi per gli interventi in oggetto esprimendo, al contempo, parere favorevole ai fini della valutazione di Incidenza, ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex LR 11/2001, a condizione che: **“la realizzazione degli interventi e la gestione del nuovo impianto dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali e dell'Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche del Regolamento del Piano di Gestione del SIC/ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007) approvato con D.G.R. 2435/2009.”.**

EVIDENZIATO che, sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di rito effettuate in ambiente GIS, l'intervento proposto verrà realizzato all'interno di un'area già precedentemente antropizzata individuata, secondo la Carta d'Uso del Suolo (2011) della Regione Puglia, col codice 2111 "*seminativi semplici in aree non irrigue*".

CONSIDERATO che:

- l'intervento proposto, non appare in contrasto con le misure e gli obiettivi di conservazione previsti dalla D.G.R. n. 2435/2009 con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e il Regolamento del SIC-ZPS "Area delle Gravine";
- la tipologia d'intervento interessa superfici agricole e risulta in linea con le "Finalità" previste dall'art. 2 comma 1, nonché tra quelli contemplati all'art. 4 comma 3 della L.R. 18/2005 e s.m.i. di istituzione del PNR "Terra delle Gravine".

Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che l'intervento in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS "Area delle Gravine" (IT9130007) non determini incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI."
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di "Impianto di un oliveto da olio sesto di impianto 5 x 5" ricadente al foglio 126, particella 17 del Comune di Laterza (TA) presentato dalla Ditta COLACICCO Salvatore, nell'ambito del PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 4.1.B, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, **fatte salve le prescrizioni impartite dalla Provincia di Taranto con nota prot. n. 9188/2024 del 05-03-2024.**

Di DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.R. n. 26 del 7 Novembre 2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.

Di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.**

Di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", al responsabile della misura di finanziamento e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto) e al Comune di Laterza.

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 13 (*tredici*) pagine compresa la presente.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblcicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Serena Felling

P.O. Coordinamento VINCA
Roberta Serini

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini